



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

RATIFICA CONFERENZA DEI SERVIZI PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO D'OPERA PUBBLICA "CICLOVIA DELLA SIEVE – ITINERARIO TRE LAGHI" CON CONTESTUALE IN VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO (EX ART. 34 L.R. 65/2014) – E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

NORME TECNICHE ATTUATIVE RUC
Estratto artt. 36-83

Sindaco e Assessore all'Urbanistica
Paolo Omoboni

Responsabile del procedimento
Sabrina Arch. Solito



Art. 36. Viabilità ciclabile e pedonale

1. Sono tracciati viabili dotati di segnaletica regolare e riservati al movimento ciclabile e pedonale, e possono essere costituiti da:
 - a. strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
 - b. strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
 - c. viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
 - d. attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico/privato trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.
2. In tutte le aree di espansione residenziale e di riqualificazione urbana i Piani Attuativi ed i progetti dovranno prevedere una dotazione di percorsi ciclopedonali atta a collegare le aree residenziali con i parcheggi e le aree a verde nonché, ove possibile, con la rete ciclopedonale di più ampia scala.
4. La realizzazione di queste infrastrutture, per le porzioni rientranti nelle perimetrazioni di piani urbanistici di dettaglio, farà carico ai soggetti cui è demandata l'attuazione di detti piani; per le porzioni che interessano aree pubbliche, a progetti di Opere Pubbliche da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale nei modi di Legge; per le porzioni che interessano aree private, a specifiche Varianti Urbanistiche da attivarsi nei modi di Legge.
5. Nella progettazione delle nuove piste ciclabili dovranno essere rispettate le norme dimensionali, di tracciato e le modalità di delimitazione contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
6. I percorsi esclusivamente pedonali dovranno essere dimensionati e progettati secondo criteri di accessibilità, linearità e facile riconoscibilità dei percorsi.
7. In fase di progettazione dei percorsi ciclopedonali si dovrà inoltre prevedere l'utilizzo di opportune pavimentazioni prive di rugosità, tombini, cunette o dossi e tali da permettere una differenziazione visiva dal sistema viabilistico principale. La continuità dei percorsi nelle aree di intersezione dovrà essere garantita mediante opportuni attraversamenti dei tratti di strada o dei corsi d'acqua intersecati.
8. Per la realizzazione dei percorsi, ove possibile si dovrà avere cura di ridurre al massimo l'uso di terreni coltivati, privilegiando l'utilizzo di strade pubbliche e locali o dei terreni ad esse immediatamente adiacenti.



CAPO II: Trasformazioni – norme specifiche

Art. 83. Nuove infrastrutture carrabili e/o ciclopedonali

1. Le nuove viabilità di competenza del Comune, della Provincia o di altri Enti, sono riportate negli elaborati in scala 1:10.000, elaborato TA, o 1:2.000, elaborato AU per quelle porzioni delle quali è già stato approvato il progetto definitivo.
2. Negli altri casi sono riportate in forma di Corridoi infrastrutturali; all'interno di essi eventuali modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree.
3. All'interno dei corridoi infrastrutturali di cui sopra, fino a che l'infrastruttura non è realizzata, sussistono le stesse limitazioni vigenti ai sensi del Codice della Strada per le fasce di rispetto; al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata, senza che ciò costituisca variante al piano.